



COMUNE DI BRANZI
(PROVINCIA DI BERGAMO)

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07/06/2017

Sommario

Art. 1 - Gestore del servizio	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Altre norme	4
Art. 4 - Definizioni.....	4
Art. 5 - Carta dei Servizi.....	6
Art. 6 - Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate	6
Art. 7 - Titolarità dello scarico	7
Art. 8 - Esecuzione delle opere di allacciamento fognario.....	8
Art. 9 - Manutenzione degli allacciamenti fognari.....	8
Art. 10 - Zone di espansione, piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio e piani integrati di intervento	8
Art. 11 - Proprietà delle opere	9
Art. 12 - Acque meteoriche	9
Art. 13 - Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne.....	10
Art. 14 - Divieti	10
Art. 15 - Sversamenti accidentali	11
Art. 16 - Scarico di acque di falda originate da interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati	11
Art. 17 - Scarichi temporanei	12
Art. 18 - Richiesta per servizio di fognatura e costi di allacciamento	12
Art. 19 - Modalità di allacciamento alla fognatura	12
Art. 20 - Reti interne.....	13
Art. 21 - Condizioni di ammissibilità dello scarico.....	14
Art. 22 - Permesso di allacciamento.....	14

Art. 23 - Autorizzazione allo scarico	14
Art. 24 – Controlli sugli scarichi.....	15
Art. 25 - Tariffa di fognatura e depurazione acque reflue domestiche ed assimilate	16
Art. 26 - Tariffa di fognatura e depurazione acque reflue industriali	16
Art. 27 - Tariffa di fognatura e depurazione acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.....	17
Art. 28 - Altre attività del SII.....	17
Art. 29 - Sistema tariffario.....	18
Art. 30 - Infrazioni e penalità.....	18
Art. 31 - Approvazione, entrata in vigore e modifiche.....	18
Art. 32 – Allegato al Regolamento	18

Art. 1 - Gestore del servizio

Il gestore del servizio idrico integrato (insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) è il Comune di BRANZI, che svolge la propria gestione in economia diretta ed è iscritto all'Albo dei gestori presso l' AEEGSI .

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'erogazione del servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane nel Comune di Branzi.

Ai sensi dell'art.1 della deliberazione n. 664/2015/R/ idr dell'AEEGSI il Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali include anche i seguenti servizi:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali.

La completa osservanza delle disposizioni del regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche a qualunque titolo interessate.

Art. 3 - Altre norme

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento ci si riferirà alle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 4 - Definizioni

Ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.e.i. art. 74 e del Regolamento della Regione Lombardia n. 3/2006 e delle delibere di AEEGSI si intende per:

1. **acque reflue domestiche:** acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni;
2. **acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche:** le acque reflue equiparabili alle domestiche attraverso l'applicazione delle diverse disposizioni normative che regolano l'assimilazione;
3. **acque di prima pioggia:** quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (RR n. 4/2006);
4. **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, e dalle acque meteoriche di dilavamento;
5. **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
6. **acque di seconda pioggia:** la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia (RR n. 4/2006);
7. **agglomerato:** area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
8. **allacciamento fognario:** tratto di tubazione posta tra il collettore della pubblica fognatura e l'insediamento dal quale proviene lo scarico fino al confine tra il suolo pubblico e la prima proprietà privata (anche se non di proprietà dell'utente titolare dello scarico); oltre tale confine le tubazioni sono parte della rete interna di competenza del privato;
9. **caditoie:** elemento del sistema di drenaggio urbano che serve ad intercettare le acque meteoriche di dilavamento o di lavaggio delle strade, dei parcheggi e similari ed a convogliarle nella rete adibita al trasporto ed allo smaltimento delle stesse in idoneo ricettore;
10. **fognatura mista:** la rete fognaria destinata a canalizzare sia le acque reflue domestiche, le acque reflue industriali, le acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia), anche in tempo di asciutta;

11. **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima (fognatura acque bianche) adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e la seconda (fognatura acqua nere) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane (domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque di prima pioggia);
12. **rete fognaria**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
13. **altre fognature** : oltre alle reti fognarie di tipo unitario e separato, esistono altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento di cui al R.R. n. 3/2006. Dette reti dovranno essere realizzate dall'ente locale;
14. **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria), anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
15. **vasche volano**: vasca necessaria a ridurre le portate meteoriche, al fine di rilasciare una portata compatibile con la capacità del corpo ricettore (fognatura sia mista che e separata).

Art. 5 - Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è il documento, che verrà adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Branzi.

Art. 6 - Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

L'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, mediante scarico a gravità o in pressione, con oneri a carico del titolare dello scarico, è previsto per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da insediamenti posti all'interno dell'agglomerato, a condizione che l'effettiva lunghezza dell'allacciamento da realizzare, dal confine di proprietà alla pubblica fognatura esistente, misurata lungo il piano del terreno/stradale, sia uguale/minore di 50 ml dal confine di proprietà all'asse della tubazione pubblica.

L'obbligo di allacciamento a carico del titolare dello scarico, vige anche fino al dislivello massimo di metri 10 tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano inferiore o sottostante del terreno ove è presente la raccolta delle acque reflue della proprietà privata.

Il comune di Branzi, nell'ambito delle previsioni di budget annuale o, per competenza, nell'ambito della propria programmazione, procede alle estensioni di rete eccedenti i limiti indicati.

Nel caso in cui il comune di Branzi abbia accertato l'impossibilità tecnica di allacciamento, ne dovrà dare comunicazione all'Ufficio d'Ambito ed alla Provincia.

Il comune di Branzi nell'ambito delle previsioni di budget annuale o, per competenza, nell'ambito della programmazione, procede alle estensioni di rete fuori dall'agglomerato per aree fortemente urbanizzate, successivamente l'Ufficio d'Ambito aggiornerà gli agglomerati con proprio atto.

Nella misura in cui dovessero entrare in esercizio nuovi tratti, in ampliamento, delle rete fognaria pubblica, e venissero meno i presupposti di non allacciabilità, il Sindaco, provvederà a dare avviso per iscritto ai titolari degli scarichi, che dovranno presentare domanda di allacciamento. Tale avviso verrà notificato singolarmente ad ogni titolare di scarico: il termine fissato per l'allacciamento è di dodici mesi dalla notifica.

Gli scarichi esterni all'agglomerato dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal d. Lgs. n° 152/06, dai Regolamenti Regionali n°03/06, n°04/06 e loro modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

Art. 7 - Titolarità dello scarico

Per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo all'intestatario/i del contratto/i di fornitura di acqua potabile.

Nel caso di persone giuridiche e/o utenze multiple, viene riconosciuta in capo alla persona del legale rappresentante o amministratore condominiale/delegato.

Nel caso di approvvigionamento idrico autonomo, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo al titolare della derivazione (autorizzata con comunicazione o concessione).

Per gli scarichi di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo al legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico.

Nel caso di persone giuridiche e attività multiple, di acque reflue industriali e/o di acque di prima pioggia che confluiscono i reflui in una unica condotta, la titolarità dello scarico viene riconosciuta in capo al legale rappresentante titolare dello scarico finale.

Art. 8 - Esecuzione delle opere di allacciamento fognario

Le modalità, i criteri tecnici dell'allacciamento fognario e le caratteristiche delle fognature interne sono stabilite dal Comune di Branzi ed il rispetto degli stessi sono presupposto per la presa in carico dell'allaccio.

Le opere di allacciamento, nel tratto tra il collettore esistente della pubblica fognatura e la proprietà privata, sono eseguite direttamente dal Comune o su richiesta e accettazione del Comune dal titolare dello scarico.

Gli oneri sostenuti dal Comune di Branzi per l'istruttoria della pratica, sopralluoghi, eventuale progettazione e realizzazione delle opere di allacciamento sono posti a carico del richiedente lo scarico.

Il Comune di Branzi può, a suo insindacabile giudizio, affidare al richiedente la realizzazione delle opere di allaccio, che potranno essere prese in carico solo previo collaudo positivo.

Art. 9 - Manutenzione degli allacciamenti fognari

Qualunque lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi sull'allacciamento fognario su suolo pubblico è eseguito esclusivamente a cura del comune di Branzi.

L'utente è responsabile del regolare esercizio dell'allacciamento per quanto riguarda il deflusso delle acque e, quindi, è responsabile dei danni, diretti ed indiretti, a cose o persone, che dovessero derivare da un uso improprio dello scarico da parte dell'utente stesso.

Gli oneri relativi agli interventi eseguiti dal Comune ma imputabili a responsabilità dell'utente, sono a carico di quest'ultimo.

Art. 10 - Zone di espansione, piani di lottizzazione, piani attuativi, piani di completamento e piani di recupero edilizio e piani integrati di intervento

In caso di nuovi interventi in zone di espansione, deve essere preventivamente trasmesso al comune di Branzi il progetto della nuova rete fognaria, firmato da tecnico abilitato. Verificate la conformità del progetto e la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, Il Comune comunica al richiedente l'approvazione, con le eventuali prescrizioni, e l'iter procedurale da seguire fino al collaudo delle opere realizzate dai soggetti attuatori.

Saranno comprese nel progetto anche le eventuali opere di potenziamento di impianti e reti esistenti che si rendessero necessarie per consentire il collettamento e la depurazione delle acque reflue derivanti dai nuovi insediamenti .

Il Comune di Branzi potrà realizzare, con rimborso a carico degli Attuatori, le opere di potenziamento. Opere difformi dai progetti o atti approvati dal Comune di Branzi, o non collaudate non potranno essere prese in carico.

Art. 11 - Proprietà delle opere

Il Comune di Branzi ha il diritto esclusivo di mantenere, sopra e sotto il suolo pubblico o in aree asservite all'uso pubblico, tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione dei servizi, esistenti alla data di affidamento dei servizi o realizzate successivamente.

Sono di proprietà del Comune di Branzi, tutte le nuove opere finanziate dallo stesso per la durata della concessione.

Sono di diritto e di proprietà del Comune di Branzi, i nuovi allacciamenti fognari, anche se realizzati con contributo da parte del titolare dello scarico.

Art. 12 - Acque meteoriche

Devono essere adottate tutte le soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta separata delle acque (fognatura acque bianche) non suscettibili di contaminazione ed il loro smaltimento su suolo e strati superficiali del sottosuolo e in acque superficiali.

Nella reti di fognatura separata (fognatura acque bianche) sono ammesse le acque meteoriche di dilavamento provenienti da strade, parcheggi e similari, piazzali di sosta e movimentazione automezzi anche privati.

Nel caso il Comune di Branzi rilevi l'impossibilità tecnica, è proponibile lo smaltimento delle acque meteoriche non contaminate nelle reti fognarie miste.

Il Comune di Branzi dovrà adottare interventi atti a contenere l'entità delle meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori e comunque entro il limite di 20 l/sec per ha di superficie scolante impermeabile, salvo diverse indicazioni regolamentari previste dalla Regione Lombardia.

Art. 13 - Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio aree esterne.

Per le superfici scolanti di insediamenti soggetti alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al R.R n. 4/2006, tali acque devono essere recapitate, previa autorizzazione dell'Autorità competente, in ordine preferenziale:

- a) nella rete fognaria, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere o miste;
- b) in corpo d'acqua superficiale.

Alle acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante deve essere destinata una apposita rete interna di raccolta e convogliamento, munita di relativi dispositivi di separazione della prima pioggia e trattamento. Tutte le opere di captazione, accumulo, trattamento delle acque di prima pioggia devono rispettare le indicazioni emanate dal Comune di Branzi e devono essere posizionate all'interno delle aree private e gestite a cura e spese del titolare dello scarico.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche alle acque di seconda pioggia così come definite dalla D.G.R. 21 giugno 2006 n°8/2772.

Art. 14 - Divieti

E' fatto assoluto divieto di immettere in fognatura sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, corrosive o in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici ovvero sostanze che possano configurarsi come rifiuti solidi o liquidi soggetti a diversa disciplina di smaltimento.

In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, è vietato lo scarico di:

- a) prodotti chimici e reagenti;
- b) rifiuti alimentari, anche se triturati mediante dissipatori domestici o industriali;
- c) deiezioni animali provenienti dagli allevamenti zootecnici, a meno di adeguato trattamento e specifica autorizzazione;
- d) oli e grassi provenienti da ristoranti, mense ed attività similari;
- e) oli esauriti e residui di combustibili liquidi;
- f) acque di aggotamento provenienti da prosciugamento di scavi e/o abbassamento artificiale della falda e, in genere, acque di infiltrazione, acque sorgive e scoli da ruscellamento;
- g) acque di lavorazione delle rocce naturali e di lavaggio e lavorazione degli inerti;
- h) acque di falda utilizzate per scopi geotermici;

- i) acque di raffreddamento indiretto, quando sussistano i presupposti per il loro ricircolo o riutilizzo ovvero per il recapito in acque superficiali;
- j) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- k) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno e/o reflui che possano sviluppare sostanze volatili tali da costituire rischio per le persone esposte lungo le reti e negli impianti di depurazione.

E' vietato l'utilizzo dell'allacciamento fognario per uso diverso da quello approvato ed autorizzato dal Comune di Branzi.

La quantità e la qualità degli scarichi deve essere in ogni caso tale da non danneggiare o alterare il regolare funzionamento di reti ed impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica e degli addetti alla manutenzione delle reti.

Art. 15 - Sversamenti accidentali

Qualora si verificano eventi accidentali che possano comportare lo sversamento in fognatura di scarichi non conformi alle disposizioni del presente regolamento o comunque delle sostanze vietate, il titolare dello scarico, o chiunque provochi lo sversamento, deve immediatamente adottare le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni, a reti ed impianti, a terzi ed all'ambiente dandone immediata comunicazione scritta al Comune di Branzi

Il responsabile dello sversamento in fognatura è tenuto a risarcire il Comune di Branzi. per i maggiori costi gestionali sostenuti.

In ogni caso, comportamenti che siano causa di inquinamento, obbligano colui che li ha posti in essere a sostenere tutti i costi ambientali correlati.

La comunicazione al Comune di Branzi, ancorché tempestiva, non libera il responsabile dello sversamento dalle responsabilità e dalle sanzioni conseguenti, anche ai sensi della normativa vigente, né dal risarcimento delle maggiori spese sostenute dal Comune stesso

Art. 16 - Scarico di acque di falda originate da intenti di messa in sicurezza e/o bonifica di siti cinati

Non è consentito lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici.

Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili e urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso previa verifica della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti.

In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

Art. 17 - Scarichi temporanei

Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti anche nel caso di insediamenti aventi carattere temporaneo.

Tali insediamenti devono dotarsi di un idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo ovvero avere carattere provvisorio.

Art. 18 - Richiesta per servizio di fognatura e costi di allacciamento

La richiesta per servizio di fognatura deve essere presentata per:

- a) nuovo allacciamento fognario;
- b) modifica della rete interna per insediamenti già allacciati;
- c) variazione della qualità e/o aumento della quantità delle acque scaricate.

La richiesta deve essere presentata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche, del Comune di Branzi secondo i modelli predisposti dallo stesso, corredata degli elaborati tecnici e dei documenti previsti e firmata dal titolare dello scarico o da suo delegato incaricato per iscritto; per le persone giuridiche, la richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante o da suo delegato incaricato per iscritto.

I costi che verranno addebitati per l'istruttoria, la costruzione dell'impianto di allacciamento e i ripristini verranno addebitati ai richiedenti.

Art. 19 - Modalità di allacciamento alla fognatura

L'allacciamento fognario deve essere dotato di pozzetto da realizzare al limite interno della proprietà privata, ispezionabile, sifonato ed accessibile per l'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione dell'allacciamento.

L'innesto dell'allacciamento sulla fognatura comunale avviene in cameretta secondo le specifiche disposizioni del Comune di Branzi. e deve sempre avvenire ad una quota maggiore all'estradosso superiore della pubblica fognatura.

Nell'impossibilità di far defluire a gravità le acque di scarico, l'utente ha l'onere di adoperarsi per il sollevamento delle stesse alla pubblica fognatura attraverso pompe, la cui condotta di mandata deve essere realizzata in maniera da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente. La tubazione premente dovrà recapitare i reflui in una apposita cameretta di calma, all'interno della proprietà dell'utente (o comunque all'interno di altre proprietà private eventualmente attraversate dalla tubazione premente), dalla quale parte l'allacciamento alla fognatura a gravità.

Qualora gli apparecchi di scarico siano posti ad una quota inferiore rispetto a quella del piano stradale/campagna, l'utente dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti ed inconvenienti causati dalla pressione nella rete fognaria; l'utente è comunque responsabile per i danni che, nonostante le precauzioni prese, potessero derivare al suo stabile o a terzi.

Art. 20 - Reti interne

Tutti gli insediamenti nuovi devono essere dotati di linee di raccolta distinte e separate per acque reflue domestiche, acque reflue assimilate alle domestiche, acque reflue industriali ed acque meteoriche (con reti distinte per pluviali e piazzali ove prevista la separazione di prima e seconda pioggia della superficie scolante).

Ogni linea di raccolta delle acque reflue deve essere dotata di un pozzetto di controllo e prelievo campione prima della confluenza con le altre linee.

Ulteriori punti di controllo e prelievo campione per le linee interne di acque reflue industriali possono essere prescritti allo scopo di evitare che i valori limite di emissione siano conseguiti mediante diluizione.

Di norma è previsto un unico allacciamento alla rete fognaria, nel quale confluiscono le linee interne, con un pozzetto di controllo finale.

Nell'eventualità in cui la rete fognaria sia di tipo separato (fognatura acque nere e fognatura acque bianche), gli allacciamenti proseguono separati fino ai rispettivi recapiti.

Le reti interne devono sempre essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Per nuove realizzazioni e/o modifiche, l'utente, tramite proprio tecnico incaricato, sottoscrive sotto la propria personale responsabilità la certificazione attestante la rispondenza delle opere realizzate agli elaborati tecnici ed ai documenti presentati in sede di richiesta di cui all'art. 18.

Il Comune di Branzi si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite di verifica.

Art. 21 - Condizioni di ammissibilità dello scarico

Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche sono sempre ammessi in fognatura, nell'osservanza del presente regolamento.

Per questa tipologia di scarico, non è in genere prevista l'adozione di alcun sistema di pretrattamento; nel caso di fognatura in pressione e comunque ogni qualvolta debba essere salvaguardata l'efficienza della rete che riceve lo scarico, Il comune di Branzi può prescrivere l'installazione o il mantenimento di vasche che trattengano il materiale più grossolano.

Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in fognatura a condizione che presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili con la funzionalità di reti ed impianti del Comune di Branzi.

Art. 22 - Permesso di allacciamento

Il Comune di Branzi. esamina la regolarità della richiesta di cui all'art. 18, valuta gli elaborati tecnici ed i documenti allegati, verifica la conformità delle opere previste alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e richiede il versamento dei corrispettivi previsti per gli oneri istruttori e l'esecuzione di lavori.

Effettuato il versamento dei predetti corrispettivi, il Comune di Branzi procede all'esecuzione dei lavori, fatti salvi i diritti di terzi. Ad opere ultimate, il Comune di Branzi stesso rilascia il permesso di allacciamento. Qualora il Comune di Branzi abbia autorizzato il richiedente ad eseguire le opere di allacciamento fognario, il permesso di allacciamento sarà rilasciato dopo verifica della rispondenza di tali opere al progetto approvato.

Art. 23 - Autorizzazione allo scarico

Ai fini dell'attivazione di uno scarico di acque reflue domestiche, il permesso di allacciamento coincide con l'autorizzazione allo scarico.

Ai fini dell'attivazione di uno scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, oltre all'acquisizione del permesso di allacciamento, deve essere presentata comunicazione/richiesta di assimilazione all'Autorità competente.

Ai fini dell'attivazione di uno scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, deve essere acquisita l'autorizzazione allo scarico da parte dell'Autorità competente, che acquisisce, anche in fase di rinnovo, il parere del Comune di Branzi

Per l'istruttoria delle autorizzazioni con rilascio di deroghe ai valori limite di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5, Parte Terza al D.Lgs 152/2006, il Comune di Branzi si riserva di valutare la compatibilità delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico di acque reflue industriali, tenuto conto delle caratteristiche del processo produttivo e dei sistemi di depurazione adottati, con i processi depurativi in atto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

Su richiesta del Comune di Branzi, gestore del servizio idrico integrato per motivi connessi alla manutenzione delle reti ed impianti del servizio idrico integrato, gli scarichi di acque reflue industriali possono essere temporaneamente disattivati.

Art. 24 – Controlli sugli scarichi

Fatte salve le competenze delle Autorità preposte, Il Comune di Branzi organizza un adeguato servizio di controllo degli scarichi nella rete fognaria.

Il Comune di Branzi è autorizzato, se delegato dall'Ufficio d'Ambito o da apposita Convenzione (Piano Controlli art. 128 del D.Lgs n. 152/2006), ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico di acque reflue industriali, di prima pioggia e assimilati.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Il Comune di Branzi può effettuare dei controlli sugli scarichi finalizzati alla verifica quali-quantitativa, per calcolare la tariffa, per evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria ed all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane nonché per proporre all'Autorità competente le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori di emissione che gli scarichi nella rete fognaria devono rispettare.

Il Comune ha la facoltà di imporre l'installazione di adeguati strumenti per il controllo, la misura e la registrazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, rispondenti ai requisiti tecnici

stabiliti dall'AEEGSI. Le spese per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di tali strumenti sono a carico dell'utente, che è tenuto a segnalare tempestivamente, per iscritto anche a mezzo fax, ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

Art. 25 - Tariffa di fognatura e depurazione acque reflue domestiche ed assimilate

Sono tenuti al pagamento dei corrispettivi tariffarie per i servizi di fognatura e depurazione tutti gli utenti che ne usufruiscono.

Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate con contratto di fornitura dal pubblico acquedotto l'addebito delle quote tariffarie di fognatura e depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell'acqua potabile sulla totalità dei mc prelevati o in via forfettaria in assenza del misuratore di portata.

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate con approvvigionamento idrico da fonti diverse dal pubblico acquedotto entro il 31 gennaio di ogni anno sono tenuti a comunicare al comune di Branzi mediante autocertificazione, il volume approvvigionato nell'anno precedente, fatte salve le disposizioni di cui al Reg. Reg. n. 2/2006.

In questi casi, esclusi i prelievi di cui all'art. 4 del Reg. Reg. n. 2/2006, l'utente è tenuto, a propria cura e spese, ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati. Detti dispositivi, sigillati dal Comune di Branzi dovranno essere installati in prossimità di ciascuna fonte di approvvigionamento e resi facilmente accessibili al personale del Comune di Branzi addetto alla lettura ed al controllo.

I corrispettivi tariffari di fognatura e depurazione sono fatturati sulla base del volume denunciato e misurato tramite apposito contatore o forfettariamente.

Per i prelievi da fonti di approvvigionamento idrico diverse dal pubblico acquedotto per uso domestico, ove non sussista l'obbligo di installazione di misuratori di portata (art. 4 del Reg. Reg. n. 4/2006), le tariffe sono determinate forfettariamente assumendo un prelievo pari a mc. 50/anno pro capite.

Fatturazione e riscossione avvengono con le medesime modalità previste per gli utenti dell'acquedotto.

Art. 26 - Tariffa di fognatura e depurazione acque reflue industriali

I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno della denuncia degli elementi quantitativi e qualitativi necessari al calcolo dei corrispettivi tariffari

per l'anno precedente, utilizzando il modello predisposto dal Comune di Branzi e reperibile presso gli uffici comunali.

La tariffa è applicata sul volume effettivamente scaricato, laddove misurato da strumento.

In assenza di un apposito strumento di misurazione, il volume di scarico sarà assunto pari al 100% del volume complessivamente prelevato (dall'acquedotto o da altre fonti di approvvigionamento).

I titolari degli stabilimenti che prelevino acqua da fonte autonoma devono indicare il volume approvvigionato in conformità a quanto oggetto di denuncia alla Provincia ai sensi del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2.

La tariffa è commisurata alla qualità dello scarico, come risultante dai controlli effettuati dal Gestore.

Qualora, per motivi particolari, il Comune di Branzi non disponga di alcun campionamento in corso d'anno, i corrispettivi tariffari verranno calcolati tenendo conto dei valori comunicati dal titolare dello scarico con la denuncia, comprovati da analisi certificate.

Art. 27 - Tariffa di fognatura e depurazione acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

I titolari di scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Reg. Reg. n. 4/2006 sono soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione e sono tenuti alla presentazione entro il 31 gennaio di ogni anno della denuncia degli elementi necessari al calcolo della tariffa per l'anno precedente, utilizzando il modello predisposto dal Comune di Branzi.

Qualora lo scarico non sia dotato di misuratore di portata, il volume sarà calcolato sulla base della superficie impermeabile scolante "S" riportata nell'atto autorizzativo e sulla piovosità media degli ultimi cinque anni (P), registrata da ARPA in Provincia di Bergamo.

Nel caso di separazione della prima pioggia, il volume di scarico (mc) sarà assunto pari al 30% del prodotto della piovosità media (P) per la superficie impermeabile scolante (S).

Nel caso in cui prima e seconda pioggia non siano separate, $V (mc) = 100\% P * S$

Art. 28 - Altre attività del SII

Tra le attività svolte dal Comune di Branzi ed afferenti il servizio idrico integrato sono annoverate quelle di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate, quali le fognature "bianche", incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali.

Art. 29 - Sistema tariffario

Il sistema tariffario vigente, non comprende gli scarichi industriali e di prima pioggia.

A tali scarichi, si applicano le tariffe determinate dall'ATO.

I corrispettivi tariffari per i servizi erogati sono aggiornati con cadenza periodica secondo le specifiche discipline di settore.

Art. 30 - Infrazioni e penalità

L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta la soggezione dell'utente alle disposizioni del presente Regolamento.

Nell'ambito della propria attività di controllo, il Comune di Branzi comunica l'esito delle proprie rilevazioni alle Autorità competenti, affinché queste possano esercitare la loro potestà sanzionatoria.

Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti per illeciti di rilevanza amministrativa o penale riguardanti la disciplina degli scarichi, il Comune di Branzi, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, procede alla applicazione delle penalità previste, oltre alla richiesta di rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti e di risarcimento dei danni provocati al Gestore medesimo e/o a terzi per effetto degli atti compiuti dall'utente.

La violazione delle condizioni stabilite nel presente Regolamento relativamente alle modalità di scarico e/o il mancato pagamento delle fatture riferite ai servizi erogati dal Comune di Branzi costituiscono inadempimento contrattuale legittimante la decadenza del titolo abilitativo all'uso dei servizi medesimi e l'improcedibilità delle istruttorie in corso.

Art. 31 - Approvazione, entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale secondo le modalità indicate nella delibera di approvazione. Da tale data cesseranno di avere effetto tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti l'erogazione del Servizio Fognatura e Depurazione. L'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le variazioni dovute alla sopravvenienza di norme inderogabili, ovvero ad esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, o che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.

Art. 32 – Allegato al Regolamento

Il regolamento sarà completato dalle tariffe, dalle penalità e dai contributi di allacciamento.